

DOCUMENTI REVISIONI CONSORZI

- 1) Istanza in carta legale (Euro 14,62) sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio/società consortile;
- 2) Versamento di € 103.29 su c/c postale 12602017 intestato a Provincia di Viterbo – Servizio Tesoreria
Causale: Rilascio autorizzazione autofficine linea revisioni
- 3) Iscrizione del consorzio/società consortile nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. o nell'Albo Imprese Artigiane per l'attività esclusiva di centro di revisione;
- 4) Iscrizione di ogni singola impresa aderente al raggruppamento all'interno del consorzio/soc. consortile nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. o nell'Albo Imprese Artigiane per l'attività di autoriparazione, nello specifico, per almeno una delle seguenti attività: meccanica-motoristica, elettrauto, gommista, carrozzeria di cui all'art. 1 comma 3 L. 5/2/1992 n. 122.

N.B. La/e attività suddetta/e deve/ono essere effettivamente e continuativamente esercitata/e dalla impresa.

Inoltre le imprese del raggruppamento che apportano al consorzio/soc. consortile le quattro attività devono dimostrare, ciascuna per la/e attività apportata/e, lo svolgimento effettivo dell'attività presentando la seguente documentazione:

1. possesso delle attrezzature per lo svolgimento delle quattro attività;
2. denuncia all'I.N.A.I.L. per l'esercizio delle quattro attività

Potranno essere richieste, inoltre:

- a) fatture di acquisto di materiali necessari per lo svolgimento delle quattro attività;
- b) fatture emesse di lavori eseguiti relativi alle quattro attività;
- c) autorizzazioni per lo smaltimento delle sostanze nocive (oli, batterie, etc...) ai sensi degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 05.02.1977 n. 22 "Attuazione della Direttiva 91/156/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- d) istanza di smaltimento rifiuti non nocivi ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 05.02.1977 n. 22. L'esercizio effettivo delle attività potrà essere sempre oggetto di verifica da parte della Provincia di Viterbo;

- 5) Capacità finanziaria (art. 80 comma 9 C.d.S., art. 239 comma 2 lettera b) D.P.R. 495/92; D.M. 6 aprile 1995 n° 170).
L'affidamento deve essere almeno pari a Euro 154.937,07 (Euro centocinquantaquattromila novecentotrentasettevirgolazerosette) e può essere rilasciato da Aziende o Istituti di Credito, oppure da Società Finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50, secondo lo schema e nelle forme di cui al Mod. 5 "Requisito della capacità finanziaria".

- 6) Piantina e sezione locali in duplice copia in scala 1:100 quotata, corredata dai relativi conteggi della superficie netta, timbrata e firmata da un professionista abilitato. Sulla stessa deve essere evidenziata l'area destinata all'effettuazione delle operazioni di revisione (area che deve essere delimitata in modo permanente), con l'indicazione del posizionamento di tutte le attrezzature in dotazione al centro di revisione e del percorso eseguito dai veicoli all'interno dei locali.

I locali del centro di revisione devono possedere le seguenti caratteristiche (art. 239 D.P.R. 495/92):

- superficie di officina non inferiore a mq 120
- larghezza dell'officina, lato ingresso non inferiore a 6
- altezza ingresso non inferiore a m 3,50
- larghezza ingresso non inferiore a m 2,50;

I locali delle officine aderenti al raggruppamento all'interno del consorzio devono possedere le seguenti caratteristiche (art. 239 D.P.R. 495/92):

- superficie di officina non inferiore a mq 80
- larghezza dell'officina, lato ingresso non inferiore a m 4
- altezza ingresso non inferiore a m 3,50
- larghezza ingresso non inferiore a m 2,50;

- 7) Prova della proprietà dei locali sede delle operazioni di revisione, oppure, qualora gli stessi non fossero di proprietà, copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione.
Nel contratto dovrà essere specificata la destinazione dei locali ad uso centro di revisione;
- 8) Agibilità dei locali sede delle operazioni di revisione rilasciata dal Comune sede dell'officina;
- 9) Adempimenti connessi al D. Lgs. 626/94, consistenti nella valutazione dei rischi o nella redazione del documento di valutazione del rischio (nel caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a dieci), nomina del responsabile della sicurezza, comunicazione alle competenti autorità' (ASL e Ispettorato del lavoro);
- 10) Autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività rilasciata dalla competente A.S.L. (se prevista dai regolamenti comunali vigenti);
- 11) Adempimenti connessi alla prevenzione incendi, consistenti nell'ottenimento dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del Certificato di Prevenzione Incendi o ricevuta di presentazione di Denuncia Inizio Attività al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37.
- 12) Elenco completo di tutte le attrezzature in dotazione al consorzio/società consortile, comprendente per ognuna la marca, il modello, il numero di serie e l'omologazione:
- banco prova freni
 - banco prova giochi
 - analizzatore
 - opacimetro

- contagiri
 - fonometro
 - prova fari
 - ponte sollevatore o fossa di ispezione
 - sistema di pesatura
 - stazione barometrica (barometro, anemometro, igrometro o psicometro, termometro);
- inoltre, nel caso il consorzio/soc. consortile intenda eseguire revisioni anche sui motocicli e ciclomotori di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/92 (fino a 2 ruote):
- ponte sollevatore per motocicli
 - banco prova velocità
 - analizzatore gas per motocicli e ciclomotori
 - contagiri per analizzatore moto
- inoltre, nel caso il consorzio/soc. consortile intenda eseguire revisioni anche sui motocicli e ciclomotori di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/92 (3 e 4 ruote):
- adeguamento software del prova freni auto
 - banco prova freni specifico per motocicli e ciclomotori
 - decelerometro (solo nel caso di revisioni su quadricicli tipo QUAD)

- 13) Riconoscimento di idoneità ISPESL per le apparecchiature di sollevamento;
- 14) Documentazione attestante la verifica iniziale e dichiarazione di conformità delle apparecchiature di sollevamento, rilasciata dalla ditta costruttrice o da tecnici autorizzati;
- 15) Istanza di collegamento al Sistema Informatico del Dipartimento Trasporti Terrestri;
- 16) Possesso da parte del/i responsabile/i tecnico/i dei requisiti previsti dall'art. 240 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada;
- 17) Idoneità fisica del responsabile tecnico (da dimostrare mediante certificato medico in bollo rilasciato dall'autorità sanitaria competente per territorio);
- 18) Copia documentazione attestante la tipologia del rapporto di lavoro del/i responsabile/i tecnico/i (solo per i responsabili tecnici assunti in qualità di dipendenti)

La documentazione di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 15 può essere autocertificata.